



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Cartella Agenzia Entrate per multa: prescrizione e decadenza

Autore: Carlos Arija Garcia | 10/05/2019



*Quando «scade» la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per una contravvenzione e qual è la differenza tra prescrizione e decadenza.*

Le contravvenzioni sono la bestia nera di ogni automobilista, soprattutto se la

**multa** originaria si trasforma in una cartella dell'Agencia Entrate che richiede perentoriamente il pagamento e preannuncia le azioni di riscossione coattiva. A salvare i conducenti, però, ci sono due istituti previsti dalla legge che eliminano il debito e fanno in modo che il pagamento non sia più dovuto: questi "angeli" sono la **prescrizione** e la **decadenza**.

Sono due norme diverse ma possiamo considerarle sorelle, perché arrivano dopo un certo periodo di tempo dalla violazione ed in entrambi i casi, se sono decorsi i rispettivi termini di prescrizione oppure quelli di decadenza, è possibile ottenere in modo semplice l'annullamento integrale della **cartella** dell'**Agencia Entrate** Riscossione che ha come oggetto una **multa** per violazione del Codice della Strada.

Vediamo allora più da vicino questi importanti istituti: la legge stabilisce, da un lato, che il diritto di riscuotere le somme dovute per una multa si prescrive in cinque anni **[1]** ma, dall'altro, dispone che tali somme non possono essere incassate dall'Agencia Entrate Riscossione se sono trascorsi più di due anni dalla ricezione del ruolo da parte del Comune o della Prefettura che le ha irrogate **[2]**.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: ma la multa «scade» dopo 5 anni o dopo 2? L'equivoco è solo apparente ed è subito chiarito: parlare di prescrizione e parlare di decadenza non è parlare della stessa cosa. I due concetti sono diversi, ecco perché lo sono anche i tempi. Infatti, la prescrizione riguarda il diritto di credito e una volta maturata non è più possibile pretendere il **pagamento**: la legge richiede che il creditore si attivi verso il **debitore** entro un determinato termine, che nel caso delle multe stradali è di 5 anni. La decadenza, invece, riguarda l'azione: la pubblica amministrazione ha a disposizione un preciso termine per emettere e notificare al debitore determinati atti finalizzati al recupero del credito e nel nostro caso deve inviare la cartella esattoriale entro 2 anni.

Quindi la decadenza, anche se arriva prima della prescrizione (2 anni anziché 5) è più debole, perché non comporta l'estinzione del diritto ma soltanto l'estinzione dell'azione dell'Agencia Entrate e perciò se il debito riportato nella multa non si è ancora prescritto potrebbe essere ancora richiesto per le normali vie giudiziarie, ma comunque non più attraverso la cartella.

# Quando la multa cade in prescrizione

Il termine di **cinque anni** è quello di **prescrizione** della multa, cioè il termine entro il quale il Comune o l'altro ente creditore che ha elevato la **contravvenzione** (come la Prefettura nel caso delle violazioni accertate dagli organi di Polizia stradale) può validamente chiedere le relative somme al debitore; passato quel termine non lo può più fare e se lo fa, come vedremo ora, la cartella è nulla.

Perciò, se decorrono cinque anni dalla data della **violazione** senza che nessun atto venga mai notificato al debitore, la multa cade in prescrizione. Il diritto di esigere il **credito** si estingue definitivamente: si cancella tutto, dalla contravvenzione di base fino agli accessori, come gli interessi di mora, i compensi di riscossione e le spese di notifica.

Ciò vuol dire che se un bel giorno ti arriva una cartella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha come oggetto una multa ma tu ne vieni a conoscenza soltanto in quel momento e sono già trascorsi cinque anni dalla violazione contestata (di cui non sapevi un bel niente perché nel quinquennio non ti era mai stata notificata, oppure non era stata notificata correttamente), il credito è prescritto, cioè ormai nullo ed **inesigibile**.

La medesima regola della prescrizione in cinque anni vale anche successivamente: cioè se ti arriva una prima cartella entro il quinquennio (e dunque il credito non è prescritto) ma poi trascorrono cinque anni pieni senza che ti venga più notificato alcun altro atto interruttivo della prescrizione, (come un'intimazione di pagamento o un preavviso di **fermo amministrativo**), la cartella e tutto il credito in essa riportato si estinguono: non devi pagare più quelle somme.

La stessa regola vale anche in un altro caso frequente: se la **cartella** non ti è stata **mai notificata** e ne vieni a conoscenza soltanto molto tempo dopo, ad esempio attraverso l'[estratto di ruolo](#) richiesto agli sportelli dell'Agenzia Entrate Riscossione, potrai far valere la tua fondata eccezione di prescrizione perché avrai avuto notizia dell'esistenza di quella vecchia cartella soltanto in quel momento, oltre cinque anni dalla data della violazione stradale commessa.

Se poi, come talvolta accade, a distanza di oltre cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale ti perviene un'**intimazione di pagamento** o un [preavviso di](#)

[fermo amministrativo](#) che richiama proprio quella cartella, allora questo atto successivo sarà illegittimo, perchè si fonda su un atto che si era già prescritto.

Insomma la regola della **prescrizione in cinque anni** per le multe vale sempre ed in tutti i casi, non solo per la cartella iniziale ma anche per tutti gli atti successivi: anche se la prima cartella fosse stata notificata entro i cinque anni, il credito può prescrivere nei successivi cinque se in questo periodo il Fisco non fa nulla per riscuotere, cioè non invia nessun altro atto che possa interrompere il decorso della prescrizione; se lo fa oltre il quinquennio, quell'atto successivo è invalido e cade insieme alla cartella precedente che si è prescritta.

## Quando decade la multa?

Il termine di due anni, invece, è quello di **decadenza** dall'azione di recupero crediti tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione. In poche parole, l'esattore deve notificare la cartella di pagamento entro e non oltre il termine preciso di due anni dalla data in cui il Comune le ha consegnato il ruolo con la multa, per fargliela riscuotere e recuperare anche coattivamente.

Per verificare la **data di iscrizione a ruolo** della contravvenzione bisogna controllare l'apposita sezione della [cartella esattoriale](#) che riporta, nel dettaglio, tutte le informazioni sull'importo richiesto, compresa questa. Facciamo un esempio: Tizio prende una multa il 1 gennaio 2016 e gli viene notificata il 15 marzo 2016 (il verbale in quel momento è valido in quanto è stato rispettato il termine di 90 giorni per l'accertamento); se, però, la cartella esattoriale viene notificata all'interessato nel 2020, dopo 2 anni dall'iscrizione a ruolo operata, poniamo, nel corso dell'anno 2017, essa è nulla per intervenuta decadenza.

Quindi, una volta decorsi questi due anni senza aver effettuato una valida **notifica della cartella** al debitore, l'Agenzia delle Entrate Riscossione decade dalla possibilità di riscuotere la multa e di notificare in ritardo la relativa cartella; se la notifica ugualmente ma dopo il termine biennale, la cartella è ormai nulla, non va pagata.

Ciò non significa, però, che la multa si estingue e non è più dovuta: semplicemente la contravvenzione non potrà essere oggetto di un procedimento di riscossione da parte dell'Agenzia. In altre parole, quello che decade è soltanto lo strumento di **riscossione coattiva**, cioè la cartella e tutto ciò che esso comporta, mentre il

credito vantato dall'Ente impositore attraverso la multa (che rappresenta il debito che il contribuente deve pagare) rimane ancora vivo.

Difatti, se la multa non è ancora prescritta, ossia se non sono passati ancora cinque anni dalla data della violazione e del suo accertamento, il Comune o la Prefettura potranno comunque richiederla al debitore attraverso un'**azione di recupero crediti** tradizionale, cioè rivolgendosi al giudice (e non più all'Agente per la riscossione, ormai decaduto come abbiamo visto). Saltano, però, sanzioni, interessi e maggiorazioni e soprattutto la possibilità di apporre il [fermo amministrativo sull'auto](#) e quella di concretizzare le altre procedure esecutive, come il pignoramento dei beni del debitore.

Raramente, però, i Comuni (a meno che non siano dotati di una robusta struttura organizzativa) avranno voglia di impegnarsi a **riscuotere il credito**, specialmente se di piccolo importo, seguendo la strada normale dell'azione giudiziaria, lenta e costosa, anziché l'autostrada, molto più rapida ed efficace, della riscossione coattiva, una volta che essa è preclusa perché è scattata la decadenza.

## **Prescrizione e decadenza: come farle valere**

Per prima cosa devi prendere la cartella che ti è arrivata e conteggiare i termini come ti abbiamo indicato; a questo punto se ti accorgi che:

- la cartella ti è stata notificata **oltre due anni** dall'iscrizione a ruolo del credito (questa data è espressamente indicata nella cartella di Agenzia Entrate Riscossione), allora il Fisco ha superato il termine massimo e quindi scatta irrimediabilmente la **decadenza**: potrai quindi ricorrere al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica facendo valere questa eccezione oppure richiedere l'annullamento in autotutela all'Agente della riscossione;
- la cartella ti arriva con notifica a distanza di più di cinque anni dalla data della violazione (anche questa data è riportata nella cartella, a meno che non ci sia stato nel frattempo un atto di **accertamento**, che interromperebbe la prescrizione, se validamente notificato) tutto il credito riguardante la multa si estingue per prescrizione. Anche in questo caso dovrai far valere l'**eccezione di prescrizione** davanti al Giudice di pace, sempre entro 30 giorni dalla notifica, o in autotutela all'Agenzia Entrate

Riscossione ed anche all'ente titolare del credito (Comune o Prefettura) perché essa non opera automaticamente, ma va rilevata e dichiarata.

Tieni presente che richiedere l'[annullamento in autotutela](#) è rischioso in quanto nel frattempo i brevi termini per fare ricorso al Giudice continuano a scorrere e potrebbero scadere senza che l'amministrazione pubblica abbia ancora provveduto; però è l'unica strada percorribile quando i 30 giorni per proporre ricorso giurisdizionale fossero scaduti. Leggi anche questo articolo per sapere [come impugnare la cartella per multa](#).

## Note

**[1]** Art. 28, Legge n. 689/1981. **[2]** Art. 1, comma 153, Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria del 2008). *Autore immagine: 123rf.com*